



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 08/04/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 24 febbraio 2009, n. 66

Richiesta di Procedura di VIA. Apertura di una cava di pietra calcarea in Località "Le Matine" del comune di Ruvo di Puglia - Fg 109 p.lle 70-71-72-126-127. Ditta CORMIO MARMI S.r.l.

L'anno 2009 addì 24 del mese di febbraio in Modugno, presso il Servizio Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 10762 del 02.07.07 la Ditta CORMIO MARMI S.r.l., con sede a Trani (BA) in Via Fontanelle s.n., proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'apertura di una cava di pietra calcarea sita in loc. "Le Matine" dell'agro di Ruvo di Puglia contraddistinta nel NCT al Fg. 109 p.lle 70-71-72-126-127;
- con nota prot. n. 12713 del 02.08.07 si invitava la ditta ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazioni interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota prot. n. 12757 del 06.08.07 si trasmetteva tutta la documentazione agli atti all'Ufficio Parchi per acquisire il proprio parere di competenza ricadendo l'intera area di progetto in SIC/ZPS "Murgia Alta";
- con nota acquisita al prot. 17568 del 21.11.07, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- con nota prot. n. 17929 del 28.11.07, acquisito il parere dell'Ufficio Parchi, si comunicava alla Società, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, che il Settore stava provvedendo ad adottare formale provvedimento negativo, e pertanto si invitava il proponente ad inviare entro il termine di dieci giorni a trasmettere per iscritto eventuali osservazioni;
- con nota acquisita al prot. 455 del 11.01.08 la Ditta trasmetteva le proprie osservazioni al parere negativo espresso da quest'ufficio;
- con nota prot. n. 573 del 15.01.08 si trasmettevano all'Ufficio Parchi, le osservazioni al parere negativo

inviata dalla Società, per acquisirne l'ulteriore parere di competenza;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 21.01.2009, facendo proprio il parere dell'Ufficio Parchi e valutata tutta la documentazione agli atti, riteneva esprimersi come segue: "...omissis...."

"L'intervento riguarda l'apertura di una nuova cava, di tipo a fossa, di calcare per l'estrazione di pietra da taglio, in località "le Matine", nel territorio del Comune di Ruvo di Puglia (BA), catastalmente individuata nel Foglio di Mappa n. 109 particelle n. 70,71, 72, 126 e 127, per una superficie complessiva pari a circa Ha 2,00.

La coltivazione procederà con l'ausilio di mezzi meccanici (quali pale cingolate e escavatori) e solo in particolari condizioni con l'utilizzo di esplosivi. L'estrazione del materiale, per un volume estratto complessivo pari a circa 184.000 mc, avverrà in due fasi:

- nella fase 1 si prevede lo sbancamento e alla coltivazione per una superficie di 10.340 mq, per un approfondimento massimo pari a 10,6 m dal piano campagna, per cui il volume roccioso estratto sarà pari a mc 87.382;
- nella fase 2 si prevede lo sbancamento e alla coltivazione per una superficie di 9.120 mq (al netto delle fasce di rispetto pari a 5 m dalle linee di confine), per un approfondimento massimo pari a 14 m dal piano campagna (compresa la coltre di cappellaccio stimata in 3 m massimo), per cui il volume roccioso estratto sarà pari a mc 96.672;

Dal punto di vista del PUTT/P, l'area ricade all'interno di un "Ambito territoriale Esteso "D".

Inoltre, il Piano di Tutela delle Acque, nelle Misure di salvaguardia, prevede un vincolo di protezione assoluta per le aree occupanti una fascia di 500 m a dx e a sx del tracciato del Canale Principale dell'AQP.

L'area interessata dall'intervento ricade all'interno del SIC-ZPS "Murgia Alta" cod. IT9120007, di cui si allega la relativa scheda:

Con nota di prot. n. 17929 del 28 novembre 2007, il Settore Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, annunciava l'adozione del formale provvedimento di chiusura del progetto in oggetto con parere negativo, in quanto: "l'analisi delle ortofoto AIMA 1997, CGR 2000 e CGR 2005 ha evidenziato che tutte le particelle appaiono direttamente interessate da presenza di habitat prioritario "Percorsi substeppici di graminee e piante annue", che verrebbe totalmente obliterato dall'attività estrattiva".

Con nota di prot. n. 455 del 11/01/2008 il proponente ribadiva che da approfondimenti effettuati le distanze minime dalla condotta principale dell'AQP risultano pari a 513,45 m (in direzione Sw) e m 520,85 (in direzione S), pertanto tale vincolo non sussiste sui terreni in esame. Inoltre, sulla vegetazione presente sui materiali di risulta depositati sul fondo, la Ditta precisa che la zona occupata dai detriti è pari a circa il 40% della superficie totale, specificando che la vegetazione presente sui detriti è diversa. Infatti su alcuni si sviluppa uno scarso sviluppo della vegetazione annua (terofite) e brachypodee (graminacee), mentre su altri è maggiormente presente e su altri ancora si rilevano solo piante pioniere. Pertanto, alla luce di quanto dichiarato si chiede di riconsiderare la valutazione effettuata.

Lo scrivente ufficio al fine di meglio valutare lo stato dei luoghi ha effettuato in data 18 dicembre 2008 un sopralluogo sui terreni in questione.

Da tale sopralluogo non sono emersi elementi nuovi tali da riconsiderare il parere precedentemente espresso. Lo stato dei luoghi mostra, infatti, la presenza a mosaico di una vegetazione naturale a pascolo con presenza di (terofite) e brachypodee (graminacee) assimilabile all'habitat prioritario dei "Percorsi substeppici di graminee e piante annue" alternata con vegetazione a maggiore dinamica pioniera insediata sulle aree coperte da detriti. Si è rilevata, inoltre, la presenza di numerosi individui di specie arborea appartenente al genere Quercus sp. con alcuni individui arborei di età approssimativa di

alcune decine di anni. Tale presenza arborea testimonia una naturalità dei luoghi risalente molto indietro nel tempo.

Si concorda con l'affermazione dei tecnici della controparte che sulle superfici interessate da detriti è in corso un maggiore dinamismo della vegetazione con una maggiore presenza di specie pionere ruderali, questo è normale tenendo conto che si tratta di materiali inerti non consolidati di recente deposito. Senza eventi distruttivi, come la realizzazione della cava, tale vegetazione dovrebbe evolvere verso una naturalità di maggiore valore conservazionistico.

Da quanto rilevato viene confermata la presenza di pascoli assimilabili agli habitat prioritari d'interesse comunitario, rilevati sia dalle ortofoto, sia nel corso del sopralluogo, sia dai tecnici della controparte, che non ne contestano la presenza. La compenetrazione mosaicizzata tra le superfici ad habitat e le superfici coperte da detriti con vegetazione pioniera non permette, inoltre, di circoscrivere e separare le due tipologie vegetazionali.

E' da rilevare, infine, come l'intervento contrasta con il Regolamento 4 settembre 2007 n. 22. come sostituito dal Regolamento 18 luglio 2008, n. 15, art. 5 lettere:

p) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti che abbiano conseguito la positiva valutazione di incidenza e prevedano altresì il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva a fini naturalistici;

s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che l'apertura di una nuova cava non sia compatibile con lo stato dei luoghi. Pertanto, ai fini della sola valutazione d'incidenza, si riconferma il parere negativo alla realizzazione del progetto in oggetto"

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni appena elencate, il Comitato ritiene di esprimere parere di VIA negativo.....omissis....".

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dagli artt. 15 c. 3 e 21 della stessa L.R. n. 11/2001;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

- sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.01.2009 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere non favorevole di

VIA al progetto e SIA proposti dalla Ditta CORMIO MARMI S.r.l., con sede a Trani (BA) in Via Fontanelle s.n., riguardanti l'apertura di una cava di pietra calcarea sita in loc. "Le Matine" dell'agro di Ruvo di Puglia contraddistinta nel NCT al Fg. 109 p.lle 70-71-72-126-127;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Ruvo di Puglia;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il funzionario istruttore

Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli

---